

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di etichettatura dei prodotti alimentari. S. 1331 Scarpa Bonazza Buora (Parere alla 9 ^a Commissione del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>)	77
ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione)	79
AVVERTENZA	78

SEDE CONSULTIVA

Martedì 31 marzo 2009. — Presidenza del presidente Davide CAPARINI.

La seduta comincia alle 14.10.

Disposizioni in materia di etichettatura dei prodotti alimentari.

S. 1331 Scarpa Bonazza Buora.

(Parere alla 9^a Commissione del Senato).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Davide CAPARINI, *presidente e relatore*, riferisce sul provvedimento in esame, che si propone di rendere obbligatoria l'indicazione, nell'etichettatura dei prodotti alimentari immessi in commercio sul territorio italiano, del luogo di origine e provenienza della materia prima agricola utilizzata, al fine di tutelare l'interesse dei consumatori ad una completa e non ingannevole informazione circa la natura e le caratteristiche dei prodotti alimentari

acquistati, nonché a garanzia degli interessi economici del *made in Italy* agro-alimentare. Evidenzia che l'articolo 1 sancisce in via generale l'obbligo di indicazione in etichetta del luogo di coltivazione o allevamento della materia prima agricola presente nei prodotti alimentari, mentre l'articolo 2 dispone che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale nei settori della produzione e della trasformazione agro-alimentare, definisce con propri decreti le modalità per l'indicazione obbligatoria per i singoli prodotti. Rileva che l'articolo 3 specifica le competenze delle regioni ad effettuare i controlli in ordine al puntuale rispetto delle prescrizioni introdotte dal disegno di legge, con conseguente indicazione, all'articolo 4, della disciplina sanzionatoria in caso di loro violazione. Riferisce quindi che l'articolo 5 prevede un periodo transitorio per consentire la commercializzazione dei prodotti confezionati prima dell'entrata in vigore degli obblighi introdotti dal disegno di legge. In ordine agli specifici profili di competenza della Commissione, segnala

che la disciplina oggetto del provvedimento contempla aspetti riconducibili alla competenza legislativa regionale, ai sensi del Titolo V, parte seconda, della Costituzione.

Il deputato Mario PEPE (PD) ritiene opportuno che le regioni siano previamente consultate in ordine al contenuto della previsione di cui all'articolo 1 del testo, che stabilisce l'obbligo di riportare nell'etichettatura dei prodotti alimentari l'indicazione del luogo di coltivazione o allevamento della materia prima agricola utilizzata.

Il senatore Gianvittore VACCARI (LNP) concorda con l'osservazione del deputato Pepe e ravvisa l'esigenza che sia espressamente assegnata alle regioni la competenza a disciplinare gli specifici profili attinenti alla produzione, alla tracciabilità ed alla specificità territoriale dei prodotti alimentari. Fa notare che le previsioni

sanzionatorie di cui all'articolo 4 appaiono generiche e non tassative.

Davide CAPARINI, *presidente e relatore*, in esito alle considerazioni emerse nel dibattito, formula una proposta di parere favorevole con condizioni (*vedi allegato*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.30.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE CONSULTIVA

Legge quadro sulla qualità architettonica. S. 1264 Governo.
(Parere alla 7^a Commissione del Senato).

ALLEGATO

**Disposizioni in materia di etichettatura dei prodotti alimentari
(S. 1331 Scarpa Bonazza Buora).**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di propria competenza, il disegno di legge S. 1331, in corso di esame presso la 9^a Commissione del Senato, recante disposizioni in materia di etichettatura dei prodotti alimentari;

considerato che, in relazione al Titolo V, parte seconda della Costituzione, il testo in esame contempla disposizioni che incidono su ambiti di competenza legislativa regionale;

evidenziate le previsioni dell'articolo 3, che assegnano alle regioni la competenze ad effettuare controlli sul puntuale rispetto delle prescrizioni introdotte dal disegno di legge;

segnalato che appaiono non tassative le previsioni sanzionatorie di cui all'articolo 4;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) sia prevista la previa consultazione delle regioni per la definizione delle modalità di attuazione dell'articolo 1 in ordine all'indicazione obbligatoria, nell'etichettatura dei prodotti alimentari, dell'indicazione del luogo di coltivazione o allevamento della materia prima agricola utilizzata;

2) sia precisato, all'articolo 2 del testo, che le modalità di attuazione del provvedimento sono definite con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

3) sia previsto che le regioni sono tenute, nell'ambito della loro competenza, ad emanare specifiche disposizioni in materia di produzione, tracciabilità e specificità territoriale dei prodotti alimentari.